

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1641 del 30/05/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA RAVIPLAST SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI PRODUZIONE E STAMPA DI FILM E PRODOTTI IN POLIETILENE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DOSSETTI, N.41 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) -
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1667 del 30/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trenta MAGGIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **RAVIPLAST SOCIETA' COOPERATIVA** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI PRODUZIONE E STAMPA DI FILM E PRODOTTI IN POLIETILENE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DOSSETTI, N.41 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 17/12/2013 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 96066/2013 del 30/12/2013 (Pratica ARPAE SinaDoc n. 9264/2016), dalla Ditta **Raviplast Società Cooperativa** (C.F./P.IVA 02477580399), avente sede legale e impianto di produzione e stampa di film e prodotti in polietilene in Comune di Ravenna, Via Dossetti, n.41, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- ✓ Legge 447/95 in materia di impatto acustico;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale" - Parte IV - in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 9264/2016, emerge che:

- Raviplast Società Cooperativa ha presentato domanda di AUA al SUAP del Comune di Ravenna in data 17/12/2013, per l'attività di produzione imballaggi plastici sita in Comune di Ravenna, Via Dossetti, n.41;
- Raviplast Società Cooperativa è subentrata alla società Pansac International, posta in amministrazione straordinaria, in forza di un contratto di acquisto di ramo d'azienda, proseguendo l'attività di produzione imballaggi plastici, in forza del Decreto del Tribunale di Milano del 14/12/2011;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 17/12/2013 (pg. Provincia di Ravenna n. 96066/2013) - Pratica SinaDoc n.9264/2016 - e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario acquisire, da parte della Provincia di Ravenna, documentazione integrativa (Prot. Provincia n. 12854/2014);
- in data 20/05/2014 si è svolta la Conferenza dei Servizi (convocata con pg. della Provincia n. 44243/2014) a seguito della quale è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa a fini istruttori (pg. Provincia 48593/2014);
- Raviplast Società Cooperativa ha richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste (pg. Provincia 65607/2014) concessa con nota della Provincia a pg. n. 66832/2014; nella medesima nota, la Provincia di Ravenna comunicava altresì alla Ditta che il rilascio dell'AUA era comunque subordinato all'ottenimento del CPI;
- La Ditta ha presentato la documentazione integrativa in data 02/09/2014 (Pg. Provincia n. 72192/2014);

DATO ATTO che la Ditta ha ottenuto il CPI da parte dei Vigili del Fuoco in data 18/11/2015 e, con nota acquisita dalla SAC con PGRA 2016/2825, ha trasmesso sia il CPI sia documentazione integrativa volontaria provvedendo ad aggiornare il quadro delle emissioni;

A seguito della documentazione integrativa presentata e all'ottenimento del CPI, è stata convocata la Conferenza dei Servizi conclusiva per il giorno 27/04/2016. In tale sede sono stati richiesti chiarimenti che la Ditta ha provveduto a chiarire in maniera esaustiva con l'impegno di trasmettere formalmente tali informazioni;

VISTA la nota della Ditta Raviplast Società Cooperativa e acquisita agli atti della SAC ARPAE di Ravenna in data 05/05/2016 con PGRA 2016/5305;

DATO ATTO che l'attività della Ditta Raviplast è localizzata in Comune di Ravenna, in un'area in cui, secondo il PAIR 2020, adottato con DGR n. 1180 del 21/07/2014, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM₁₀, si rileva che per l'attività della ditta sopracitata, non risultano emissioni significative in atmosfera di polveri e in particolare di PM₁₀, visto l'utilizzo della materia prima costituita da polietilene in granuli per la produzione di imballaggi delle materie plastiche;

DATO ATTO altresì che, al fine del miglioramento del proprio assetto emissivo, la Ditta prevede di installare, entro il 31/12/2016, un sistema di abbattimento dei solventi, mediante impianto di post combustione termica, che convoglierà tutte le emissioni provenienti dalla linea di stampa flessografica (10 punti di emissione attualmente afferenti a 10 camini e non dotati di sistema di abbattimento); la ditta installerà inoltre un sistema di abbattimento a carboni attivi delle sostanze cancerogene utilizzate nel laboratorio nonché filtri a carta sulle aspirazioni delle pompe di movimentazione del granulo;

DATO ATTO inoltre che:

- con Delibera n. 67 del 03/05/2016 (pubblicato sul BURER in data 06/05/2016) è stato approvato il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* (PRGR) in relazione alle previsioni e vincoli nella pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti;
- in termini di localizzazione, secondo quanto previsto dal sopracitato PRGR, l'area di interesse è classificata come non idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento/recupero rifiuti;
- l'art.25, comma 1) del PRGR prevede che "Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano, non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione";
- dalla comunicazione di avvio di operazioni di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata, presentata alla Provincia di Ravenna in data 02/10/2008 ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi e del DM 05/02/1998, si evince che l'impianto era conforme con gli strumenti pianificatori vigenti

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia con l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia resa dalla Ditta con l'istanza di AUA;

ACQUISITI nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA della Raviplast Società Cooperativa:

- Parere del Comune di Ravenna (PGRA 2016/5098 del 02/05/2016) in merito alla conformità urbanistica e in merito all'art.216 del TULS, **che si riporta di seguito integralmente:**

"Visto l'art. 101 del PSC con particolare riferimento ai commi 1, 3 e 4;

Visto il POC tematico darsena di città approvato con delibera approvato con Delibera di C.C. N. 16834/7 del 05/02/2015 e pubblicato sul B.U.R N. 50 del 11/03/2015

Dato atto che il POC Darsena approvato non prevede l'insediamento di nuovi impianti di trattamento/recupero rifiuti, fatto salvo il mantenimento degli impianti produttivi esistenti (intendendosi alla data di adozione dello stesso: 30.07.2013), come previsto nelle schede di sub-comparto;

Vista in particolare la scheda di subcomparto N. 11 DX, costituente parte integrante del POC tematico Darsena di città sopra citato, che prevede:

- al punto 2 obiettivi:

1) Salvaguardia dei posti di lavoro dell'impianto produttivo esistente, alla cui eventuale nuova collocazione è subordinata la riqualificazione del subcomparto.

2) A seguito di eventuale dismissione dell'impianto con ricollocazione degli attuali posti di lavoro in altra sede, il subcomparto assume gli obiettivi dei subcomparti adiacenti.

- al punto 4 tra gli Usi prevede il mantenimento dell'impianto produttivo esistente fino alla eventuale delocalizzazione

- al punto 7 tra le Criticità prevede che la riconversione dell'impianto è subordinata alla ricollocazione degli attuali posti di lavoro in altra sede.

Verificato che l'intervento, ai sensi della strumentazione urbanistica comunale vigente, si colloca nel PRU "DARSENA DI CITTA'" così come ora disciplinato dal Piano Operativo Comunale (POC) Darsena di cui sopra, non si riscontrano motivi urbanistico-edilizi ostativi all'intervento richiesto, ciò a condizione che le attività inerenti i rifiuti richieste nell'AUA in oggetto non si configurino come insediamento di nuovo impianto di recupero rifiuti, ma siano attività esistenti nel comparto alla data di adozione del POC.

Da ultimo, in seguito ad acquisizione del parere del Servizio Ambiente, si ravvisa quanto segue in merito alle industrie insalubri:

In base all'art. 216 del T.U.L.L.S ed all'elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 05.09.1994 da questo previsto, l'Azienda è inquadrabile come industria insalubre di seconda classe - Parte II - Elenco B - N. 42 - Lavorazioni materie plastiche di tipo meccanico a freddo.

Per tali aziende occorre applicare le tecnologie e le cautele previste dalle norme tecniche di settore in materia di emissioni in atmosfera al fine di garantirne la compatibilità con il "vicinato" ed esprimerne i vincoli di funzionamento, gestione e manutenzione nell'atto autorizzativo.

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PGRA 2016/5892 del 20/05/2016)

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Raviplast Società Cooperativa, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione imballaggi plastici, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Raviplast Società Cooperativa**, avente sede legale e impianto di produzione e stampa di film e prodotti in polietilene in Comune di Ravenna, Via Dossetti, n.41 (C.F./P.IVA 02477580399, fatti salvi i diritti di terzi);
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

La Ditta Raviplast Società Cooperativa svolge attività di produzione imballaggi plastici e stampa nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Dossetti, n.41;

Le emissioni in atmosfera provengono dalle varie fasi di lavorazione che vengono così riassunte:

Processo produttivo -

- 1. Stoccaggio materie prime (granuli di polietilene) e trasporto delle stesse alla lavorazione;**
- 2. Estrusione:**
 - estrusione;
 - trattamento a corona;
 - stampa in linea;
 - avvolgimento;
- 3. Stampa flessografica fuori linea:**
 - stampa;
 - distillazione;
 - preparazione inchiostri;
- 4. Allestimento:**
 - leggero
 - pesante;
- 5. Rigranulazione:**
 - taglio e macinazione;
 - silos stoccaggio polietilene da rigenerare;
 - estrusione;
 - stoccaggio granuli;
- 6. Laboratori**

Allo stato attuale le emissioni presenti possono essere così riassunte:

Stoccaggio materie prime e trasporto alla lavorazione:

- **i granuli di polietilene vengono stoccati in n.8 silos per (n.6 da 70t, n.1 da 50t e n.1 da 150t) da cui si originano le emissioni da E30 ad E37** in occasione delle operazioni di movimentazione del prodotto (complessivamente n.8 emissioni); per tali emissioni l'azienda non prevede l'installazione di sistemi di abbattimento in virtù del tipo di materiale movimentato e della granulometria dello stesso; non ne vengono altresì specificate le portate;
- **il trasporto dei granuli al reparto di estrusione avviene per via pneumatica;** l'aria di trasporto, che prima dell'immissione in atmosfera viene filtrata mediante filtri a carta, **origina le emissioni da E48A ad E48E (750Nmc/h ciascuna) e l'emissione E49 (1.650Nmc/h),** per complessive n.6 emissioni;

Estrusione:

- **il processo di estrusione vero e proprio origina le emissioni da E14A ad E14D (6.000Nmc/h ciascuna), mentre il ricambio di aria del reparto è gestito tramite i condotti denominati E28A ed E28B (20.000Nmc/h ciascuna)** (complessivamente n.4 emissioni e n.2 ricambi d'aria); per le emissioni E14A-B-C-D, che possono essere interessate da tracce di polietilene vaporizzato, l'azienda non prevede sistemi di abbattimento significando di aver provveduto ad effettuare verifiche analitiche che hanno accertato un valore di polveri molto al di sotto dei limiti vigenti;
- **la fase di trattamento a corona, finalizzato alla preparazione della superficie al successivo processo di stampa, origina le emissioni da E19 ad E27,** a cui sono associati i seguenti valori di portata: E19, E26 ed E27 600Nmc/h ciascuna; E20, E22 ed E25 2.000Nmc/h ciascuna; E21 ed E23 1.200Nmc/h ciascuna ed E24 800Nmc/h. Anche in questo caso, in virtù delle minime quantità di inquinanti (ozono) emessi, non è prevista l'installazione di sistemi di abbattimento (complessivamente n.9 emissioni);

- **la stampa in linea, effettuata mediante tre macchine deputate allo scopo (TR4, TR18, TR19) e dotate di sistemi di aspirazione, genera le emissioni E11 (4.500Nmc/h), E12 ed E13 (3.000Nmc/h ciascuna); dette emissioni non sono dotate di impianti abbattimento degli inquinanti emessi (COV);**
- **dalla fase di avvolgimento, in cui il tubolare o il film prodotto viene appunto avvolto per essere poi avviato a lavorazioni successive o spedito quale prodotto finito, non si originano emissioni;**

Stampa flessografica fuori linea:

- **il processo di stampa, effettuato a mezzo di n.5 macchine, origina n.10 emissioni, di cui:**
- **n.6 emissioni derivano dal processo produttivo vero e proprio:**

Macchina CMF	E1 – 6.500 Nmc/h
Macchina Stratos	E2 – 7.000 Nmc/h
	E3 – 3.000 Nmc/h
Macchina Pauly	E5 – 8.000 Nmc/h
Macchina Manzoni	E6 – 4.500 Nmc/h
Macchina Comat	E7 – 4.000 Nmc/h
	E15 – 1.200 Nmc/h

- **Le emissioni da E1 ad E7 sono caratterizzate dalla presenza di COV e ozono, mentre l'emissione E15 dalla sola presenza di ozono;**
- **n. 4 emissioni sono costituite dai condotti di ricambio d'aria del reparto: E8A (4.000Nmc/h), E8B (4.000Nmc/h), E8C (2.500Nmc/h) ed E8D (5.000Nmc/h);**

per nessuna queste emissioni risultano installati sistemi di abbattimento;

- **il processo di distillazione, con cui viene recuperata una parte del solvente impiegato nel processo di stampa, viene effettuato in ambiente attiguo al reparto di stampa; dal ricambio aria ambiente di detto locale si origina l'emissione E47 (600Nmc/h) che può contenere tracce di COV e che non risulta dotata di sistemi di abbattimento;**
- **la preparazione inchiostri viene svolta in locale dedicato con condotte e cisterne chiuse. Il sistema viene aperto solamente per tempo necessario al prelievo dell'inchiostro da alimentare alle macchine da stampa, né vengono mantenuti contenitori aperti. Il ricambio d'aria ambiente della mixing-station origina l'emissione E50 (2.500Nmc/h) che può contenere tracce di COV e che non risulta dotata di sistemi di abbattimento;**

Allestimento:

- **la fase di allestimento leggero in cui il film o il tubolare prodotto viene svolto, tagliato e saldato termicamente per essere poi confezionato ed inviato al magazzino, non origina emissioni;**
- **l'allestimento pesante viene effettuato in linea dedicata (W&H-1) in diverse fasi sequenziali ed origina n.6 emissioni:**
 - **emissione E16 – 1.200Nmc/h - trattamento a corona tubolare (ozono);**
 - **emissione E9 – 5.000Nmc/h - applicazione adesivo al tubolare (COV);**
 - **emissione E29 – 1.200Nmc/h – ricambio aria ambiente locale preparazione adesivo;**
 - **emissione E17 – 600Nmc/h - trattamento a corona valvola (ozono);**
 - **emissione E10 – 5.000Nmc/h – applicazione adesivo al fondello (tracce di COV);**
 - **emissione E18 – 1.200Nmc/h - trattamento a corona fondello (ozono);**

Nessuna emissione è dotata di sistema di abbattimento.

Rigranulazione:

- **l'attività di taglio e macinazione delle bobine di scarto non origina emissioni; le due correnti gassose impiegate nel processo vengono reimmesse nei locali;**
- **lo "stoccaggio" del polietilene da rigenerare avviene all'interno del ciclone/agitatori impiegato nel processo per miscelare il polietilene macinato e non origina emissioni;**

- **dalla fase di estrusione** si originano le **emissioni E38A ed E38B** di portata pari a **2.500Nmc/h ciascuna** e per le quali si ipotizza (in analogia con l'estrusione del reparto di produzione) la presenza di tracce di polietilene vaporizzato;
- **la fase di raffreddamento dei granuli prodotti** (condotta con l'ausilio di acqua) e **la miscelazione e "stoccaggio" dei granuli di polietilene rigenerato**, che avviene all'interno del ciclone/agitatore impiegato a fine processo per miscelare i granuli dello stesso e per eliminare il vapore acqueo, **originano l'emissione E40 (600Nmc/h)**;
- **il ricambio d'aria del reparto rigranulazione viene effettuato attraverso il condotto denominato E39 (6.000Nmc/h)**;
nessuna emissione è dotata di sistema di abbattimento.

Laboratori: dai due laboratori, in cui si effettuano test finalizzati alla verifica dell'ancoraggio dell'inchiostro sul polietilene, si **originano le emissioni E51 ed E52** (con portate **rispettivamente pari a 2.000Nmc/h e 600Nmc/h**); **dette emissioni, in cui possono essere usate anche sostanze teratogene (stimati circa 50 litri/anno), non risultano dotate di sistemi di abbattimento.**

Sono inoltre presenti n.6 impianti termici alimentati a metano e dedicati esclusivamente al riscaldamento degli ambienti di lavoro. Detti impianti, che si configurano pertanto quali impianti termici civili, hanno una potenza termica complessiva pari a 2156kW.

Quanto alle materie prime impiegate nel processo l'azienda ha prodotto una stima dei quantitativi relativi all'anno 2015:

- 2500 t/anno di polietilene;
- 98 t/anno di master colorati/additivi in polietilene;
- 17 t/anno inchiostri;
- 60 t/anno di solventi per inchiostri;
- 3 t/anno solventi ritardanti per inchiostri;
- 12 t/anno solventi per colla;
- 295 Kg/anno catalizzatore per colla;
- 1500 Kg/anno colla;

nell'ipotesi di un aumento della produzione detti quantitativi potranno essere oggetto di incremento, in una quota variabile tra il 30% ed il 50% a seconda della materia prima, fino al raggiungimento della capacità massima produttiva.

Nell'ambito del riassetto impiantistico, la Ditta installa un idoneo impianto di post combustione termica per l'abbattimento dei composti organici volatili, che convoglierà tutte le emissioni provenienti dalla linea di stampa flessografica, attualmente afferenti a 10 punti di emissione non dotati di sistema di abbattimento degli inquinanti la dismissione di una macchina da stampa e l'installazione di filtri a carbone volti all'abbattimento delle emissioni di sostanze R60 ed R61 impiegate nel laboratorio.

L'impianto di ossidazione termica è di tipo rigenerativo ed è dimensionato per trattare un volume d'aria pari a 45.000Nmc/h e afferirà alla nuova emissione E100 (45.000Nmc/h). Poiché le macchine da stampa sia in linea che fuori linea saranno tutte convogliate a detto impianto, anche l'assetto produttivo (stampa) subirà alcuni adeguamenti. In particolare, in considerazione del volume massimo di aria per cui è dimensionato il combustore, le macchine da stampa che potranno funzionare contemporaneamente saranno le seguenti:

- Stampa fuori linea: CMF, Stratos, Pauly;
- Stampa in linea: TR4 (UTEKO), TR18, TR19;
- Allestimento pesante: W&H1;

In caso di attivazione delle macchine Manzoni e Comat dovranno necessariamente essere arrestate una o più macchine tra quelle elencate.

Rispetto all'assetto attuale verrà inoltre dismessa l'emissione E13 derivante dalla macchina da stampa denominata PAN1800. Tale macchina è attualmente fuori servizio e completamente scollegata sia dall'impianto elettrico che da quello produttivo.

Il reparto di rigranulazione non è attualmente utilizzato né vi è una previsione della tempistica con cui potrebbe essere rimesso in funzione.

Analogamente, gli otto silos installati non vengono ad oggi utilizzati appieno, tuttavia si intende mantenerli autorizzati in previsione del loro futuro impiego.

L'azienda ha prodotto inoltre una stima dei consumi annui di solvente da cui ricava un consumo pari a circa 133,4 tCOV/anno, di cui circa 82 distrutte termicamente, con un'emissione pari a circa 50 tCOV/anno tra emissioni convogliate e diffuse.

ELENCO EMISSIONI PROVENIENTI DA RICAMBI ARIA AMBIENTE:

EMISSIONE E8a - ASPIRAZIONE REPARTO STAMPA -
EMISSIONE E8b - ASPIRAZIONE REPARTO STAMPA -
EMISSIONE E8c - ASPIRAZIONE REPARTO STAMPA -
EMISSIONE E9d - ASPIRAZIONE REPARTO STAMPA -
EMISSIONE E28a - ASPIRAZIONE REPARTO ESTRUSIONE -
EMISSIONE E28b - ASPIRAZIONE REPARTO ESTRUSIONE -
EMISSIONE E29 - ASPIRAZIONE LOCALE PREPARAZIONE COLLA -
EMISSIONE E39 - ASPIRAZIONE REPARTO RIGRANULAZIONE -
EMISSIONE E47 - ASPIRAZIONE SALA DISTILLATORE
EMISSIONE E50 - ASPIRAZIONE AMBIENTALE MIXING STATION -

Limiti:

I limiti di emissione che Raviplast Società Cooperativa è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E14a - IBC TR4 - REPARTO ESTRUSIONE -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8,6	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E14b - IBC TR9 - REPARTO ESTRUSIONE -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E14c - IBC TR11 - REPARTO ESTRUSIONE -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E14d - IBC TR18 - REPARTO ESTRUSIONE -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E15 - TRATTAMENTO CORONA STAMPA COMAT -

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E16 - TRATTAMENTO CORONA W&H-1 TUBOLARE -

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	7,7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17 - TRATTAMENTO CORONA W&H-1 VALVOLA -

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	7,7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E18 - TRATTAMENTO CORONA W&H-1 FONDELLO -

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	6,8	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E19 - TRATTAMENTO CORONA TR4 -

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	7,1	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E20 - TRATTAMENTO CORONA TR5 -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	6,3	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E21 - TRATTAMENTO CORONA TR8 -

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	6,3	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E22 - TRATTAMENTO CORONA TR9 -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	6,3	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E23 - TRATTAMENTO CORONA TR11 -

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E24 - TRATTAMENTO CORONA TR14 -

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	7,1	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E25 - TRATTAMENTO CORONA TR15 -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	6,4	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E26 - TRATTAMENTO CORONA TR18 -

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	6,4	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E27 - TRATTAMENTO CORONA TR19 -

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E38a - ASPIRAZIONE CAPPA ESTRUSIONE REPARTO RIGRANULAZIONE -

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E38a - ASPIRAZIONE CAPPA ESTRUSIONE REPARTO RIGRANULAZIONE -

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E38b - ASPIRAZIONE CAPPA ESTRUSIONE REPARTO RIGRANULAZIONE -

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E40 - ASPIRAZIONE REPARTO RIGRANULAZIONE - CICLONE DI PROCESSO

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	40	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

Le emissioni indicate con i numeri da E38a a E40 - Reparto rigranulazione - sono attualmente inattive. Qualora la Ditta intenda riattivarle dovrà darne preventiva comunicazione alla SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE.

PUNTO DI EMISSIONE E48a - POMPA IMPIANTO ASPIRAZIONE TRASPORTO GRANULO -F. A CARTA -

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48b - POMPA IMPIANTO ASPIRAZIONE TRASPORTO GRANULO -F. A CARTA -

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48c - POMPA IMPIANTO ASPIRAZIONE TRASPORTO GRANULO -F. A CARTA -

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48d - POMPA IMPIANTO ASPIRAZIONE TRASPORTO GRANULO -F. A CARTA -

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48e - POMPA IMPIANTO ASPIRAZIONE TRASPORTO GRANULO -F. A CARTA -

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E49 - POMPE (N.3) IMPIANTO ASPIRAZIONE TRASPORTO GRANULO -F. A CARTA -

Portata massima	1650	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E51 - CAPPA ASPIRAZIONE LABORATORIO -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E52 - CAPPA ASPIRAZIONE LABORATORIO CHIMICO -C.A.-

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E100 - IMPIANTO DI OSSIDAZIONE TERMICA - NUOVO -

Portata massima	45000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COV	50	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

Sono inoltre presenti 8 silos di stoccaggio dei granuli di polietilene: n.6 da 70 t, n.1 da 50 t e n.1 da 150 t. e afferiscono alle emissioni da E30 a E37 .

Prescrizioni

- Per il nuovo punto di emissione E100 - Impianto di ossidazione termica - dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo di 10 dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime, e trasmettere gli esiti dei controlli alla SAC ARPAE di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE.**
- Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1	Determinazione della concentrazione delle polveri totali

UNI 10263	
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche

NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare, quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto di ossidazione termica, il **31/12/2016**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare alla SAC di ARPAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data effettiva della messa a regime dell'impianto e procedere con gli adempimenti di cui al sopracitato punto 1).
6. Entro 6 mesi dalla messa a regime dell'impianto di post combustione (E100), la Ditta dovrà predisporre e attuare un monitoraggio di **tutte** le emissioni, fatti salvi gli impianti termici civili, volto a definire e quantificare dettagliatamente, l'assetto emissivo sia convogliato che diffuso. Gli esiti del monitoraggio, corredati da una relazione tecnica e dai rispettivi certificati analitici, devono essere trasmessi alla SAC ARPAE e al Servizio Territoriale ARPAE per le valutazioni di competenza. **Contestualmente deve essere trasmesso un nuovo Piano di Gestione Solventi redatto sulla scorta dei risultati del monitoraggio. La SAC si riserva pertanto di valutare l'eventuale convogliamento anche di quelle emissioni che ad oggi sono definite e identificate come RICAMBI ARIA DI REPARTO. Si fa riserva inoltre di valutare e prescrivere la installazione di ulteriori sistemi di abbattimento alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio.**

7. La eventuale riattivazione dell'impianto di granulazione, deve essere preventivamente comunicata alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE. In proposito, prima della riattivazione dell'impianto, la Ditta è tenuta al convogliamento delle emissioni derivanti dai cicloni/agitatori di reparto, con installazione di idonei sistemi di abbattimento del particolato derivante dalle attività svolte;
8. Relativamente ai silos di stoccaggio dei granuli in polietilene, si ritiene opportuno che gli sfiati, quando in uso, siano dotati di adeguati sistemi di abbattimento. In tal senso la Ditta è tenuta a comunicare preventivamente, alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la previsione di messa in esercizio dei silos e procedere alla installazione dei sistemi di abbattimento. **Contestualmente la Ditta deve definire la portata dei silos e comunicarla alla SAC di ARPAE.**
9. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione degli impianti termici civili e delle emissioni non attive.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
 - **Le manutenzioni che dovranno essere effettuate sugli impianti di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **La sostituzione dei filtri a carboni attivi (per la cappa del laboratorio), con frequenza almeno annuale;**
 - **I quantitativi di cancerogeni con frequenza almeno semestrale;**
 - **Le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

CONDIZIONI:

- La Ditta è iscritta al **n. 216**, classe 6, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R3) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi)	Quantitativi massimi ammessi (t/anno)	Operazione di recupero prevista (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi)
6.1 Rifiuti di plastica: imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici Cer: 020104 - 150102 - 170203 - 191204	800	R13 - R3
6.2 Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche Cer: 070213 - 160119 - 160216 - 160306	100	R13 - R3

PRESCRIZIONI:

- 1) I rifiuti di cui al punto 6.2 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. sopraindicati sono esclusivamente quelli prodotti dalla Ditta.
- 2) La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- 3) La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.